

## REGOLAMENTO (CE) N. 204/94 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1994

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

tari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3035/80 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato;

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (<sup>1</sup>), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92 (<sup>2</sup>), in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti fissati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati (<sup>3</sup>), modificato dall'atto di adesione da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1435/90 (<sup>4</sup>);

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) ed e) del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo (<sup>5</sup>), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3381/90 (<sup>6</sup>), ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che il regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (<sup>7</sup>), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3049/93 (<sup>8</sup>), autorizzano la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso del regolamento (CEE) n. 3035/80 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio (<sup>9</sup>) ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare:

- da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base considerati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati compresi nell'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comuni-

(<sup>1</sup>) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(<sup>2</sup>) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64.

(<sup>3</sup>) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

(<sup>4</sup>) GU n. L 327 del 27. 11. 1990, pag. 4.

(<sup>5</sup>) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 6.

(<sup>6</sup>) GU n. L 138 del 31. 5. 1990, pag. 8.

(<sup>7</sup>) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.

(<sup>8</sup>) GU n. L 273 del 5. 11. 1993, pag. 7.

(<sup>9</sup>) GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.